DIREZIONE PERSONALE

Prot. n. ENEA/2024/ 34835/PER

ACCORDO INTEGRATIVO

Oggetto: BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - ANNO 2024

In data 8 maggio 2024, presso la Sede Legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro tra l'ENEA e le OO.SS., al termine del quale è stato sottoscritto il presente accordo integrativo.

LE PARTI:

- visto l'art. 144, comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca periodo 2019–2021, che definisce i benefici socio-assistenziali che gli enti possono concedere ai propri dipendenti e rimanda alla contrattazione integrativa la disciplina di tale concessione;
- visto il comma 2 del medesimo art. 144 che, ai fini della sostenibilità degli oneri per la concessione dei suddetti benefici, rinvia alle disponibilità già previste da precedenti norme di legge o di contratto nazionale, quali:
  - l'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1979, n. 509, per quanto riguarda la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
  - l'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, che estende la predetta normativa al personale degli Enti del Comparto Ricerca;
  - gli artt. 51 del CCNL EPR 1994–1997 e 74 del CCNL EPR 1994–1997 Area D. P., che definiscono lo stanziamento annuale destinato al finanziamento dei benefici in oggetto in un importo massimo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione;
  - l'art. 68, comma 2, del CCNL EPR 1998-2001 I° biennio economico 1998-1999 "Norma di salvaguardia", in base al quale restano ferme le norme pattizie sopra indicate;
  - l'art. 25 del CCNL EPR 2006-2009 I° biennio economico 2006-2007, in base al quale resta in vigore la normativa contrattuale applicata nel Comparto e compatibile con le disposizioni dello stesso CCNL EPR;
- visto l'art. 123 del medesimo CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021 che, al comma 4, lettera i) individua quale materia oggetto di contrattazione collettiva integrativa "i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo ai sensi dell'art. 144";
- considerato che l'ammontare delle risorse inserite nella voce contabile U.1.01.01.02.001.03 (già Cap. 220) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 risulta pari a € 1.914.413;
- vista l'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta in data 18 dicembre 2023, prot. ENEA/2023/88888/PER-ORS e approvata, nel testo, dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e Finanze, con lettere prot. DFP-0025953-P del 12 aprile 2024 e prot. 80429 di pari data;
- considerato adempiuto quanto previsto dall'art. 40-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Fondo per i benefici socio-assistenziali per il personale

1. L'importo da destinare al fondo per i benefici socio-assistenziali, così come inserito nella voce contabile U.1.01.01.02.001.03. (già Cap. 220) del bilancio di previsione 2024, ammonta a € 1.914.413.

2. La percentuale adottata per determinare lo stanziamento destinato al fondo per i benefici socio-assistenziali è pari all'1% delle spese di personale.

Art. 2
Ripartizione delle risorse

1. Lo stanziamento complessivo da destinare ai benefici socio-assistenziali, per l'anno 2024, viene ripartito secondo quanto riportato nella seguente tabella:

	BENEFICIO	IMPORTO (€)
A	Iniziative di sostegno del reddito della famiglia (sussidi e rimborsi)	133.000
B	Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli	0
C	Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale	0
D	Prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili	0
E	Polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale	1.781.413
	TOTALE	1.914.413

2. Fermo restando lo stanziamento complessivo di € 1.914.413, la distribuzione delle risorse destinate ai singoli benefici potrà subire una variazione, entro un limite massimo del 25%.

Art. 3
Modalità di utilizzo delle risorse

1. L'erogazione dei benefici di cui alle lettere A, B, C e D della tabella indicata nel precedente art. 2, per l'anno 2024, viene effettuata secondo i criteri e le modalità definiti dalla disciplina per la concessione dei benefici socio-assistenziali dell'ENEA.

2. Il beneficio di cui alla lettera E della citata tabella, viene assicurato sia tramite stipula diretta di un'idonea polizza assicurativa che mediante adesione ad analoghe iniziative già poste in essere da altri Enti, garantendo comunque anche la copertura del rischio premorienza per i dipendenti. Con provvedimento dell'ENEA, previa intesa tra le Parti, vengono definite le modalità di adesione e i criteri relativi alla ripartizione dei costi fra la quota a carico del dipendente e quella finanziata dalle risorse di cui al comma 2 dell'art. 144 CCNL Istruzione e Ricerca periodo 2019–2021.

Letto, approvato e sottoscritto

ENEA	Firma	Data della firma
Ing. Gilberto Dialuce		8/5/24
Ing. Giorgio Graditi		8/5/24
Avv. Davide Ansanelli		8/5/24
Dott. Francesco Lauretti		8/5/24
Dott.ssa Maria Pia Moscianese		08/05/24
Dott. Antonello Conte		08/05/24

Organizzazione Sindacale	Firma	Data della firma
CISL FSUR		8.5.24
FLC CGIL		08.05.24
Fed. UIL SCUOLA RUA		8. 5. 2024
SNALS CONFSAL		
Fed. GILDA UNAMS		8-5-2024
ANIEF		08/05/2024